

PROCEDURE PER IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO DEI REGIMI REGIONALI DI AIUTO ALLE IMPRESE, LA NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA E LA CURA DEI RAPPORTI CON LA STESSA E CON LE AUTORITÀ NAZIONALI, IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Il presente documento definisce:

- le procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti della Giunta regionale e delle strutture ad essa facenti capo, rilevanti in materia di aiuti di Stato, con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- le procedure da adottare in caso di notifica o comunicazione degli atti alla Commissione europea;
- le procedure in materia di monitoraggio degli aiuti.

1. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON RIFERIMENTO ALLA MATERIA DEGLI AIUTI DI STATO

Ai sensi della D.G.R. n. 1303 dell'11 settembre 2015, la struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato ha la competenza in materia di:

- 1) coordinamento, in ambito regionale, dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anche fornendo supporto tecnico alle strutture regionali;
- 2) valutazione, su richiesta delle strutture regionali, delle proposte di regimi e degli interventi regionali a sostegno dell'economia, in relazione alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, cura dei rapporti con i servizi della Commissione europea e dello Stato, relativi a comunicazioni, notifiche, monitoraggio degli aiuti e ad eventuali richieste in relazione a singoli casi.

Le misure di aiuto (regimi di aiuto e aiuti ad hoc) sono istituite dalle strutture regionali competenti, sotto la propria diretta responsabilità. La valutazione delle misure circa la conformità delle stesse alla normativa europea in materia di aiuti di Stato è effettuata applicando le procedure di seguito delineate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE E TIPOLOGIA DEGLI ATTI OGGETTO DEL CONTROLLO PREVENTIVO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

2.1- Ambito di applicazione

Le presenti procedure riguardano esclusivamente l'attività della Giunta regionale e delle strutture ad essa facenti capo e non concernono l'attività riferibile al Consiglio regionale, anche quando esercitata su atti di iniziativa della Giunta.

Sono altresì esclusi dall'applicazione delle presenti procedure gli atti concernenti gli aiuti concessi nei settori relativi ad attività economiche di produzione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto l'apprezzamento della compatibilità con la disciplina comunitaria degli aiuti a tali attività si fonda su regole specifiche che fanno parte della Politica agricola comune (PAC) e presuppongono una programmazione unitaria di tutti gli interventi, siano essi finanziati con fondi comunitari o con risorse regionali, che permane di esclusiva competenza del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale.

Si ritiene comunque opportuno, per garantire coerenza all'azione regionale, prevedere che il Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale tenga costantemente informata la Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato in ordine alle attività svolte nel settore aiuti di Stato.

2.2- Atti sottoposti alle procedure.

Sono sottoposti alle presenti procedure le seguenti tipologie di atti, qualora prevedano interventi¹ che possano interessare soggetti qualificabili come "imprese" ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato², ivi compresi gli atti che li modificano:

- i) provvedimenti della Giunta regionale, vale a dire:
 - 1. proposte di progetti di legge o regolamento regionale;
 - 2. deliberazioni;
 - 3. proposte di deliberazioni del Consiglio regionale;
- ii) provvedimenti dirigenziali;
- iii) ogni altro atto i cui contenuti siano rilevanti per la materia degli aiuti di Stato

Sono esclusi gli atti che concedono aiuti individuali autorizzati da regimi in vigore (per questi ultimi si veda il punto 5 delle presenti procedure).

3. STRUMENTI PER L'ANALISI DEGLI ATTI INTERESSATI DALLA PRESENTI PROCEDURE

3.1 - Scheda tecnica

La scheda tecnica si configura come strumento a disposizione delle strutture regionali che devono procedere alla valutazione, sotto il profilo aiuti di Stato, degli atti di propria competenza.

Essa ha una duplice funzione:

¹ *Gli interventi possono assumere le forme più svariate ivi comprese: la concessione di un contributo in conto capitale o di un finanziamento a tasso agevolato, la fornitura di garanzie a titolo gratuito o a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, la prestazione di un servizio a costo agevolato, il pagamento di un corrispettivo superiore al prezzo di mercato per una prestazione ricevuta da un'impresa, la locazione di un immobile pagando un canone più elevato rispetto a quello di mercato o ricevendone uno inferiore a quello di mercato, la cessione di un bene a prezzo inferiore a quello di mercato, la partecipazione al capitale di un'impresa a condizioni non di mercato, la capitalizzazione o il ripianamento delle perdite di una società di proprietà pubblica a condizioni diverse da quelle alle quali un investitore privato avrebbe effettuato la stessa operazione o se lo stesso non l'avrebbe fatto, agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare soltanto alcune tipologie di imprese, ecc... Tale elencazione non è tuttavia esaustiva: in ogni caso in cui il comportamento di un soggetto riconducibile ai pubblici poteri favorisca delle imprese, produca, cioè, un vantaggio per queste, si è potenzialmente in presenza di un aiuto di Stato.*

² *Nell'ambito del diritto della concorrenza è considerato "impresa" qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di natura economica consistente nell'offrire beni o servizi sul mercato. Si tratta di una nozione ampia, che comprende tutte le imprese private e pubbliche e prescinde dalla natura giuridica, dalla presenza di un fine lucrativo, dalle modalità di finanziamento (pubblico o privato).*

- di guida alla valutazione da parte della struttura responsabile circa la configurazione della misura come aiuto di Stato;
- di supporto informativo alla eventuale richiesta di parere alla struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato.

La scheda tecnica è strutturata come segue:

▪ **SEZIONE A**

(VERIFICA DELLA NECESSITA' DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE)

In essa va indicata la tipologia dell'atto, il titolo della misura e la struttura responsabile.

Laddove si ritenga di **non dover procedere** alla compilazione delle SEZIONE B della scheda tecnica, occorre indicarne il motivo, scegliendo tra quelli suggeriti oppure dando una motivazione diversa da quelle preimpostate.

▪ **SEZIONE B**

(VALUTAZIONE DELLA MISURA CIRCA LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ART. 107 TFUE)

In essa vanno fornite indicazioni di dettaglio relative al regime.

Si procede poi ad una valutazione circa la sussistenza di ognuno dei singoli requisiti che determinano la natura di aiuto di Stato, vale a dire:

- natura di "impresa" del soggetto beneficiario;
- presenza di un vantaggio economico per l'impresa beneficiaria;
- imputabilità pubblica e utilizzo di risorse pubbliche;
- selettività;
- alterazione della concorrenza;
- distorsione degli scambi tra Stati membri.

All'esito delle valutazioni effettuate nella SEZIONE B della scheda tecnica, il responsabile sarà in grado di concludere:

- che la misura non configura un aiuto di Stato;
- che la misura configura aiuto di Stato;
- che permane un dubbio circa la corretta configurazione della misura.

3.2) Check list di autoverifica

Le check list sono concepite come strumento a supporto della stesura delle basi giuridiche delle misure di aiuto. Esse si articolano in:

- Check list *de minimis*: a supporto della redazione dei regimi predisposti ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Check list aiuti in esenzione: a supporto della redazione dei regimi predisposti ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014.

Attraverso tale strumento, il redattore della misura potrà verificare di aver correttamente inserito alcuni elementi particolarmente importanti ai fini della compatibilità con i rispettivi Regolamenti.

4. ITER PROCEDURALE

Fase 1 - Compilazione della scheda tecnica

Il Responsabile procede alla compilazione della SEZIONE A della scheda tecnica, indicando gli elementi essenziali dell'atto e specificando:

- 1.1) se la misura rientra in una delle ipotesi previste e, quindi, non è necessario procedere con l'ulteriore compilazione della SEZIONE B. Nel provvedimento di adozione si dovrà dare atto di aver applicato le presenti procedure;
- 1.2) se la misura non rientra in una delle casistiche previste e, quindi, è necessario procedere con la compilazione della SEZIONE B

Fase 2 - Valutazione della configurabilità della misura come aiuto di Stato

Nell'ipotesi 1.2) il responsabile della misura procede alla compilazione della SEZIONE B, valutando i seguenti elementi:

- natura di impresa del beneficiario;
- presenza di un vantaggio economico per l'impresa beneficiaria;
- imputabilità pubblica e utilizzo di risorse pubbliche;
- presenza di selettività;
- alterazione della concorrenza;
- distorsione degli scambi tra Stati membri.

In esito alla compilazione, perverrà ad una delle tre possibili conclusioni:

- 2.1) la misura non costituisce aiuto
- 2.2) la misura costituisce aiuto
- 2.3) vi è un dubbio sulla configurazione della misura

Fase 3 - Seguito della valutazione

- 3.1) Nell'ipotesi 2.1 (la misura non costituisce aiuto), il responsabile può procedere all'adozione dell'atto. Nel provvedimento di adozione si dovrà dare atto di aver applicato le presenti procedure.
- 3.2) Nell'ipotesi 2.2 (la misura costituisce aiuto), il responsabile procede al completamento della predisposizione della misura, avvalendosi delle check list di autoverifica e dando atto nel testo del provvedimento di adozione di aver applicato le presenti procedure.. Il progetto di atto è trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere sulla compatibilità dell'aiuto, alla Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato, unitamente alla scheda tecnica compilata, prima dell'adozione da parte dell'organo competente.
- 3.3) Nell'ipotesi 2.3, il responsabile prende contatto, per le vie brevi, con la struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato al fine di avvalersi del supporto tecnico di quest'ultima per la corretta compilazione della scheda. All'esito del confronto, potrà procedere secondo quanto previsto ai punti 2.1 o 2.2.

Fase 4 - Rilascio del parere

La Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato procede all'esame dei progetti di atti, in esito al quale rilascia un parere circa la compatibilità di principio degli stessi con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L'esame avviene contestualmente a quelli preordinati al rilascio degli altri pareri previsti dalla legge e comprende:

- a) la verifica di completezza della documentazione e della scheda tecnica inviata dal proponente. Detta verifica è finalizzata ad accertare la sussistenza delle informazioni necessarie per giudicare il progetto;
- b) l'analisi di compatibilità di principio con la normativa europea in materia di aiuti di Stato consistente nella verifica del rispetto delle regole ed orientamenti comunitari applicabili alla fattispecie.

L'esame si conclude, entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla ricezione del progetto di aiuto e della documentazione, con i seguenti possibili esiti:

- a) la documentazione è considerata non sufficiente per giudicare il progetto e restituita al proponente con richiesta di integrazione;
- b) il progetto è ritenuto compatibile in via di principio con la disciplina europea – fermo restando che tale valutazione non pregiudica l'esclusiva titolarità della Commissione europea a sancire la compatibilità degli aiuti con il TFUE. Il parere è trasmesso al proponente per la prosecuzione dell'iter di approvazione. Il predetto parere specifica se si rendano necessarie la notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea e l'introduzione di clausole sospensive dell'efficacia fino ad avvenuta approvazione da parte della Commissione medesima. In questo caso il parere indica al proponente la documentazione e le informazioni di cui è necessaria l'acquisizione per adempiere all'obbligo di notifica;
- c) il progetto è ritenuto incompatibile e restituito al proponente con indicazione delle cause di incompatibilità riscontrate e delle eventuali proposte di modifica.

In ordine alla natura del parere reso, trattasi di parere non vincolante, corrispondente all'esercizio di una funzione consultiva ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 *“Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”*.

L'ufficio proponente avrà cura, anche al fine di consentire il rispetto del termine di 20 giorni lavorativi, di coinvolgere la Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato sin dal momento della redazione del testo dell'atto.

Fase 5 - Eventuale notifica del progetto o comunicazione del regime o dell'aiuto ad hoc

NOTIFICA ai sensi dell'art. 108 comma 3 TFUE

Nell'ipotesi in cui sia necessaria la notifica dell'atto, si procede con le seguenti modalità:


- a) ad avvenuta approvazione dell'atto da parte del competente organo regionale, quest'ultimo provvede al suo inoltro alla Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato, richiedendo al proponente di produrre la documentazione e le informazioni indicate nel parere di cui al precedente punto;
- b) la Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato:
 - b.1) procede alla verifica della completezza e della congruità delle informazioni e della documentazione necessarie alla notifica, richiedendo al proponente tutte le integrazioni che ritiene opportune al fine del buon esito della procedura;
 - b.2) acquisita la documentazione, che dovrà essere debitamente sottoscritta dal dirigente competente, provvede alla notifica elettronica dell'atto alla Commissione europea, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1589/2015 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, mediante l'applicazione web SANI 2 (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato);
 - b.3) cura i successivi rapporti con i competenti servizi della Commissione, dello Stato e con le strutture dirigenziali interessate dell'amministrazione regionale.

COMUNICAZIONE IN ESENZIONE ai sensi dell'art. 9 del Reg (UE) n. 651/2014

Nell'ipotesi in cui non sia necessaria la notifica dell'atto ma la comunicazione di cui all'articolo 9 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, si procede con le seguenti modalità

- a) la Struttura proponente, a seguito dell'approvazione dell'atto, attiva la procedura di comunicazione, trasmettendo alla Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato, entro cinque giorni lavorativi dall'adozione dell'atto, le necessarie informazioni sul regime o sull'aiuto ad hoc. Il modulo contenente le citate informazioni dovrà essere debitamente sottoscritto dal competente dirigente;
- b) la Struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato:
 - b.1) procede alla verifica della completezza di tali informazioni, richiedendo le integrazioni eventualmente necessarie;
 - b.2) acquisita la documentazione provvede a trasmetterla in formato elettronico alla Commissione europea, tramite l'applicazione web SANI 2 (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato);
 - b.3) cura i successivi rapporti con i competenti servizi della Commissione, dello Stato e con le strutture dirigenziali interessate dell'amministrazione regionale.

Diagramma di flusso riassuntivo della procedura



5. ATTI DI GESTIONE

Gli atti di gestione, quali gli atti di concessione delle sovvenzioni ai beneficiari, sono atti che vengono adottati in applicazione di atti normativi ovvero degli altri atti elencati nel paragrafo 2.2. Si presume, pertanto, che tali atti siano conformi alla normativa in materia di aiuti di Stato e, conseguentemente non debbano essere sottoposti alle procedure di cui alle presenti direttive, nella misura in cui siano stati adottati in conformità al relativo regime di aiuto.

Laddove sia comunque necessaria una valutazione del caso specifico, sarà garantito il supporto della struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato.

6. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEGLI AIUTI

Le attività di monitoraggio, in applicazione del Capo IX del Regolamento (UE) 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015 e del Capo III del Regolamento (CE) n. 794/2004, modificato dal Regolamento (UE) n. 2282/2015 del 27 novembre 2015, sono espletate dalle strutture regionali responsabili dell'attuazione degli aiuti, con il coordinamento della struttura Programmazione negoziata e aiuti di Stato.

Ai sensi dell'art. 6 del citato Reg (CE) n. 794/2004, entro il 30 giugno di ogni anno, i responsabili delle misure di aiuto dovranno trasmettere alla Commissione europea, tramite l'applicativo SARI (State Aid Reporting Interactive), i dati relativi alle misure di aiuto di propria competenza.

I dati saranno inviati, sotto la diretta responsabilità del dirigente competente, attraverso la firma elettronica delle schede sull'applicativo SARI.

ALLEGATI:

- Scheda tecnica
- Check list